

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2474 del 23/05/2019
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA CARINI COS.MEC. S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "lavorazione di materiali metallici" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CARPANETO P.NO (PC), LOCALITA' TURCA. MODIFICA SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2573 del 23/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventitre MAGGIO 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA CARINI COS.MEC. S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "LAVORAZIONE DI MATERIALI METALLICI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CARPANETO P.NO (PC), LOCALITA' TURCA. MODIFICA SOSTANZIALE.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo al Servizio Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

RICHIAMATA la seguente documentazione:

1. L'AUA adottata dalla SAC di Arpae ai sensi del DPR 59/13 con D.D. n. 2683 del 2.8.2016 richiesta dalla Ditta **CARINI COS.MEC. S.R.L.** (C. FISC. 01115970335) per l'attività di "fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture" svolta nello stabilimento sito in Comune di Carpaneto P.no, Località Turca. Tale autorizzazione è stata rilasciata dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero con provvedimento conclusivo del Procedimento Unico n. 8459 del 5.8.2016 e comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche nel corpo idrico superficiale "Rio Gaviolo";
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. l'istanza pervenuta tramite nota n. 1572 del 2.2.2019 del SUAP dell'Unione Valnure e Valchero (prot. Arpae n. 17988 del 4.2.2019), con cui la ditta **CARINI COS.MEC. S.R.L.** (C. FISC. 01115970335) chiedeva la modifica sostanziale dell'AUA di cui al punto precedente, richiedendo il rilascio dei seguenti titoli:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. derivanti dalla modifica dello stabilimento;
3. la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con nota n. 2134 del 13.2.2019 (prot. Arpae n. 23510 del 13.2.2019) e con nota n. 3523 del 7.3.2019 (prot. Arpae n. 37353 del 7.3.2019);

PRESO ATTO che:

- per quanto attiene gli scarichi di acque reflue e per l'impatto acustico viene dichiarato che trattasi di proseguimento senza modifiche rispetto alla situazione già autorizzata;
- le modifiche consistono nella realizzazione di una nuova emissione denominata E2 derivante da un impianto di aspirazione a cui saranno collegate 7 macchine utensili (torni e centri di lavoro);
- per quanto attiene la matrice acque allo scarico autorizzato S1 si aggiungeranno le acque derivanti dalla lavorazione di sabbiatura con idropulitrice, tuttavia non sono previste variazioni quantitative in afflusso all'esistente depuratore, già adeguatamente dimensionato;
- dal confronto tra i dati già agli atti e quanto riportato nell'istanza emerge una variazione della produzione di manufatti da circa 500 m²/anno ad 850 m²/anno;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

1. parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Servizio Territoriale di ARPAE con nota n. 45482 del 21.3.2019 in particolare era segnalata la non obbligatorietà di effettuare monitoraggi periodici nel tempo, fermo restando l'obbligo di effettuarne almeno uno durante la fase di messa a regime;

2. parere favorevole dell'Azienda USL di Piacenza espresso con nota del 4.3.2019, prot. n. 22354 (prot. Arpae n. 34792 del 4.3.2019) con cui era ricordato che l'aria estratta dovrà essere reintegrata con pari portata d'aria naturale, rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato, evitando altresì la formazione di correnti d'aria interferenti, tali da compromettere l'efficienza di captazione e gli stessi parametri microclimatici;

CONSIDERATO che non risulta pervenuta alcuna osservazione da parte del Comune di Carpaneto P.no ai sensi del comma 3 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 a seguito della richiesta di parere di Arpae formulata con nota n. 41802 del 14.3.2019;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante il "*T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*";
- Deliberazioni G.R. n. 286/05 e n. 1860/06 inerenti la gestione delle acque meteoriche di dilavamento;
- D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- L.R. n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.*";
- D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (*P.P.R.T.Q.A.*);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **CARINI COS.MEC. S.R.L.** (C. FISC. 01115970335) per l'attività di "lavorazione di materiali metallici" svolta nello stabilimento sito in Comune di Carpaneto P.no, Località Turca. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche nel corpo idrico superficiale "Rio Gaviolo" rispetto alla quale non sono intervenute modifiche rispetto all'AUA citata in premessa;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico rispetto alla quale non sono intervenute modifiche rispetto all'AUA citata in premessa;
2. **di stabilire per le emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 IMPIANTO ASPIRAZIONE FUMI SALDATURA

Portata massima	3600	Nm ³ /h
Durata Giornaliera	5	h/g
Durata annua	220	gg/anno
Altezza minima	8,3	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto	5	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 IMPIANTO ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI

Portata massima	9500	Nm ³ /h
Durata Giornaliera	8	h/g
Durata annua	220	gg/anno
Altezza minima	8,3	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³
Di cui		
Nebbie di oli	5	mg/Nm ³

- a) In caso di funzionamento non contemporaneo di tutti gli impianti presidiati dal sistema di aspirazione generante l'emissione E2, deve essere adottato ogni accorgimento al fine di evitare la diluizione degli inquinanti;
- b) i camini di emissione, identificati univocamente con scritta indelebile in corrispondenza del punto di emissione, devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dalla norma UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- c) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- o UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - o UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particolare**;
 - o Campionamento con UNI EN 13284-1:2003 + analisi UNICHIM 759 (campionamento isocinetico con analisi gravimetrica e/o analisi IR) per le **nebbie di oli**;
- d) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- e) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;
- f) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- o UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - o metodo UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particolare**;
 - o UNI EN 14792, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10849 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - o UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determinazione del **monossido di carbonio**;
 - o Campionamento con UNI EN 13284-1:2003 + analisi UNICHIM 759 (campionamento isocinetico con analisi gravimetrica e/o analisi IR) per le **nebbie di oli**;
- g) riferimenti a norme diverse, ma comunque "pertinenti" ai sensi dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06, possono essere utilizzati previo preventiva e formale condivisione con il ST di Arpae (autorità competente al controllo);
- h) i monitoraggi ad E1 ed E2 che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- i) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae nodo di Piacenza,

firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;

- j) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;
 - k) il sistema di abbattimento di E2 deve essere mantenuto in perfette condizioni e le operazioni di manutenzione dello stesso devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti;
 - l) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti generanti E2 non può superare un mese;
 - m) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti generanti E2 ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
 - n) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno un monitoraggio di E2 finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti imposti effettuato in fase di messa a regime;
3. **di impartire, per lo scarico di acque reflue domestiche** avente recapito nel corpo idrico superficiale "Rio Gaviolo", le seguenti prescrizioni:
- a) il numero di Abitanti Equivalenti serviti non deve in alcun caso risultare superiore alla massima potenzialità depurativa del filtro percolatore anaerobico (prevista per 22 A.E.);
 - b) deve essere garantito, nel tempo, la costante il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento, prevedendo la regolare asportazione dei fanghi ed il controlavaggio del filtro;
 - c) la documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di trattamento deve essere tenuta a disposizione degli organi di controllo;
 - d) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non deve creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;
 - e) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento degli impianti di trattamento o avaria alle condotte fognarie dello stabilimento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) all'ARPAE e all'A.U.S.L. di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
 - f) dovrà essere preventivamente comunicata, al Comune di Carpaneto P.no e all'ARPAE, ogni eventuale modifica agli impianti di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
4. **di fare salvo:**
- che l'aria estratta dovrà essere reintegrata con pari portata d'aria naturale, rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato, evitando altresì la formazione di correnti d'aria interferenti, tali da compromettere l'efficienza di captazione e gli stessi parametri microclimatici;
 - che i fanghi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
 - che il gestore deve mantenere aggiornate le schede di sicurezza a quanto previsto dalla vigente normativa REACH/CLP;
5. **di dare atto** che:
- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero sulla base del presente atto - sostituisce l'A.U.A. richiamata nelle premesse del presente atto;
 - sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
 - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;

- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP.

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.